



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE**

Nel collegio composto da:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

Presidente e Relatore

Dott.ssa Elena Gelato

Giudice

Dott. Biagio Roberto Cimini

Giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 3052/2020 posta in deliberazione il giorno 29.3.2023

TRA

AEROPORTI DI ROMA SPA (13032990155)

Avv.ti ZACCHEO MASSIMO e ANNONI MARCO

E

ICARUS SPA (04595701006)

Avv.ti BELLOMI ALESSANDRO e CHIOLA CLAUDIO

OGGETTO

Impugnazione di lodo arbitrale del 13.6.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. AEROPORTI DI ROMA spa ha proposto impugnazione avverso il lodo in oggetto con il quale il Collegio arbitrale si è così pronunciato:

“Il Collegio, definitivamente pronunciando a maggioranza, per le ragioni tutte e nei limiti di cui in motivazione: - dichiara la propria competenza in ordine alla presente controversia nonché la validità della clausola compromissoria di cui





all'art. 16 del contratto sottoscritto in data 2 dicembre 1996 da Aeroporti e Icarus; - respinge l'eccezione di difetto di rappresentanza processuale di Aeroporti avanzata da Icarus;

- respinge le eccezioni di inammissibilità e di improponibilità della domanda di risoluzione del contratto ex art. 1467 c.c. e per presupposizione, avanzate da Icarus.

Nel merito.

- respinge le istanze istruttorie avanzate da entrambe le parti;

- respinge la domanda di risoluzione ex art. 1467 c.c. e/o per presupposizione avanzata in via principale da Aeroporti;

- respinge la domanda di rideterminazione in aumento del canone ex art. 1623 c.c. avanzata pure in via principale da Aeroporti;

- respinge la domanda di risoluzione ex art. 1623 c.c. avanzata in via subordinata da Aeroporti;

- respinge la domanda di scioglimento del contratto per l'avvenuto esercizio del diritto di recesso esercitato a causa del venir meno del fatto presupposto, avanzata in via subordinata da Aeroporti;

- respinge la domanda di risarcimento del danno per violazione del principio di buona fede e correttezza avanzata in via subordinata da Aeroporti;

- respinge la richiesta di integrazione del Contratto secondo equità;

- respinta e/o comunque assorbita ogni altra domanda, istanza o eccezione delle parti.

Dispone che le spese, i diritti e gli onorari di rappresentanza e di difesa siano integralmente compensati fra le parti e che le spese e le competenze per il funzionamento del Collegio, come già liquidate in via definitiva, restino a carico delle parti in via solidale ed in ragione di metà ciascuna. “

Si è costituita in giudizio ICARUS spa instando per il rigetto dell'impugnazione

.





Precisate le conclusioni , la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe con i termini di cui all'art 190 c.p.c..

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda, si richiama per relationem l'impugnato lodo.

2.Giova riportare l'espositiva del gravame:

*“ Con il presente appello, si intende impugnare il Lodo arbitrale del 13/06/2019:
- alle pagine 60, 61 e 62, nella parte in cui il Collegio arbitrale ha erroneamente affermato: (i) che il regime fiscale del bene oggetto di sub-concessione non costituiva un presupposto imprescindibile della volontà delle parti di concluderlo; (ii) che la questione della neutralità fiscale non è stata affrontata dalle parti in sede di trattative per la conclusione del Contratto; (iii) che la figura della presupposizione non sarebbe applicabile al caso in esame, non essendo integrato uno degli elementi che la caratterizzano ossia, in particolare, la riconoscibilità, da parte di Icarus, del fatto che avrebbe dovuto essere posto contrattualmente come presupposto (primo motivo di appello);
- alle pagine 64, 65 e 66, nella parte in cui il Collegio arbitrale ha erroneamente escluso il sopravvenuto difetto funzionale della causa del Contratto, affermando: (i) che la previsione (non previsione) della neutralità fiscale non rientrava nella causa contrattuale; (ii) che, comunque, il canone percepito è soltanto una parte dell'oggetto dell'accordo, ma non ne esaurisce la causa (secondo motivo di appello);*





- alle pagine 55-59, nella parte in cui il Collegio arbitrale ha erroneamente statuito che la sopravvenienza dell'onere impositivo in capo ad ADR relativamente al bene oggetto del Contratto non possiede i caratteri della straordinarietà e della imprevedibilità di cui all'art. 1467 cod. civ. (terzo motivo di appello);

- alle pagine 68, 69 e 70, nella parte in cui il Collegio arbitrale ha erroneamente affermato che Icarus ha mantenuto una condotta corretta e in buona fede, avendo offerto ad ADR la sua disponibilità a rinegoziare il contenuto del rapporto inter partes (quarto motivo di appello).

L'impugnazione va respinta per un duplice autonomo ordine di motivi.

Da un lato è inammissibile.

L'art 16 della convenzione che prevedeva la clausola compromissoria prevedeva:

“ Gli arbtri giudicheranno secondo diritto e osservando le norme del codice di procedura civile...”

L'aver escluso la presupposizione e l'aver ritenuto che il mutato regime fiscale non integrasse un'ipotesi che potesse dare luogo all'applicazione dell'art 1467 c.c. costituisce espressione dell'attività ermeneutica, che condivisibile o meno, è incensurabile in questa sede.

A tale proposito si richiama la sentenza 2717/2007 della Corte di Cassazione che ha affermato: “ *L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.*”





Sotto altro autonomo profilo si osserva che in ogni caso in un contratto come quello in esame dall'oggetto articolato e complesso e soprattutto avente durata fino al 2044 non è immaginabile che la “ *neutralità fiscale* “ potesse costituire un elemento presupposto. Il silenzio delle parti al riguardo non è sintomo inequivoco di un quid presupposto ed inespresso, “ *la neutralità fiscale* “ ma è rientra in quelle valutazioni di convenienza di una operazione articolata e complessa. Il fatto che nel 2005 altro contratto abbia tenuto conto del profilo fiscale è solo rilevatore di una maggiore attenzione alla regolazione di tale aspetto in precedenza non tenuto adeguatamente in considerazione.

Ciò vale ad escludere in radice sia l'applicabilità dell'art 1467 c.c., sia un difetto di causa del contratto – che non può certo ridursi all'indagine sulla maggiore o minore convenienza economica dell'operazione ovvero a censurare di mala fede la mancata rinegoziazione del contratto.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

PQM

rigetta l'impugnazione e condanna AEROPORTI DI ROMA spa alla rifusione delle spese del grado in favore di ICARUS spa che liquida in € 27.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.

Roma,21.6.2023

IL PRESIDENTE EST.

